PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

TRENTINO

APAC
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario
Viale Verona, 190/8 – 38123 Trento
P +39 0461 906311
@ spgc-apss@pec.provincia.tn.it

Class. 3.5 – Fasc. n. 1580/2019

Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, sono allegati all'oggetto della PEC.

Oggetto: Gara europea a procedura aperta, suddivisa in sei lotti, per l'affidamento del servizio sopra soglia comunitaria di trasporto pazienti sottoposti a trattamento emodialitico ai centri dialisi istituiti presso le strutture sanitarie dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento e convenzionati. - Codice CIG (prevalente): 8060849706 – gara telematica n. 86249 – **nota di chiarimento n. 2**

NOTA DI CHIARIMENTO N. 2

A seguito della richiesta di chiarimento formulata dal concorrente interessato a partecipare alla gara in oggetto si precisa quanto segue:

Quesito 1

A pagina 29 del Disciplinare di gara, relativamente al punto 15.2 ultimo capoverso inerente le dichiarazioni di cui ai soggetti ex art. 80 comma 3, il testo parla di "incorporazione" e, dopo la virgola, di "fusione societaria", considerandole due fattispecie diverse e distinte. Considerando che la dicitura corretta dovrebbe essere "fusione per incorporazione" chiediamo se il riferimento al termine "incorporazione" sia stato fatto riferendosi allo specifico significato tecnico di "fusione per incorporazione" oppure se potenzialmente voglia intendere qualsiasi forma di controllo, come ad esempio l'"assunzione di una partecipazione totalitaria mediante sottoscrizione del capitale sociale" che secondo noi non rientra tra le ipotesi di "incorporazione, fusione societaria o cessione di azienda" tecnicamente considerate.

Risposta

L'ultimo capoverso del paragrafo 15.2 del disciplinare di gara (pag. 29) riprende testualmente il medesimo paragrafo del bando tipo n. 1/2017 di Anac.

Il riferimento ai termini "incorporazione" e "fusione" va letto alla luce dell'art. 2501 c.c., il quale, in relazione alla fusione, distingue le ipotesi di "*costituzione di una nuova società* " da quelle di *"incorporazione in una società di una o più altre*.": la disciplina del paragrafo 15.2 del disciplinare di gara fa riferimento ad entrambe le richiamate ipotesi. Le forme di controllo, invece, non sono riconducibili a tali tipologie di operazioni societarie.

Premesso questo, si richiama l'attenzione sul fatto che, anche se l'operatore dovesse escludere il verificarsi di ipotesi di incorporazione, fusione o cessione di azienda, rimane comunque fermo il fatto

che la dichiarazione di cui al paragrafo 15.2 del disciplinare di gara (relativamente alla "Parte VI – dichiarazioni finali") deve essere resa per tutti i soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice. Tale articolo prevede che "*L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.*"

L'obbligo di dichiarazione di cui al paragrafo 15.2 del disciplinare di gara sussiste, quindi, innanzitutto, per tutti i soggetti che rientrano nei casi appena detti.

Oltre a questo, poi, il disciplinare di gara, in linea con l'art. 80, comma 3, del Codice, prevede anche che, per i casi in cui vi sia stata incorporazione, fusione societaria o cessione di azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del Codice, devono riferirsi ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Rimane fermo che, se non si rientra in tali ipotesi di incorporazione, fusione o cessione di azienda, la dichiarazione va comunque resa per i soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice, come sopra dettagliati.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ricorda quindi che l'obbligo di dichiarazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sussiste comunque se, ad esempio, per effetto della sottoscrizione del capitale sociale, il soggetto diventa socio unico oppure socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, e ciò indipendentemente dal fatto che si siano verificate o meno operazioni societarie di fusione, incorporazione o cessione di azienda.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della l.p. 23/92:
dott.ssa Clelia Gorgone

Trento, 18/11/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Procedure di Gara in Ambito Sanitario -APSS
- dott.ssa Sonia Pinamonti -
In nome e per conto di APAC - ex convenzione di data 28/10/2015

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).